

IL DECRETO CRESCITA

GLI INTERVENTI FISCALI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Indice

Premessa	3
Art. 1 - Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi	3
Art. 2 - Revisione mini-IRES.....	4
Art. 3 - Maggiorazione della deducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte sui redditi.....	5
Art. 3-bis - Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni	6
Art. 3-ter - Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili.....	6
Art. 3-quater - Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso	6
Art. 3-quinquies - Redditi fondiari percepiti	7
Art. 3-sexies - Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023	8
Art. 4 - Modifiche alla disciplina del Patent box	8
Art. 4-bis - Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi	10
Art. 4-ter - Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni	11
Art. 4-quater - Semplificazioni in materia di versamento unitario.....	12
Art. 4-quinquies - Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale	13
Art. 4-sexies - Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica...	14
Art. 4-septies - Conoscenza degli atti e semplificazione.....	14
Art. 4-octies - Obbligo di invito al contraddittorio.....	15

Art. 4- <i>novies</i> - Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione	16
Art. 4- <i>decies</i> - Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale	16
Art. 5 - Rientro dei cervelli	17
Art. 6 - Modifiche al regime dei forfetari	17
Art. 6- <i>bis</i> - Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario	18
Art. 7 - Incentivi per la valorizzazione edilizia.....	18
Art. 7- <i>bis</i> - Esenzione TASI per gli immobili costruiti e destinati alla vendita	19
Art. 8 - Sisma bonus	20
Art. 10 - Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico.....	20
Art. 12 - Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino	21
Art. 12- <i>ter</i> - Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura.....	21
Art. 12- <i>quater</i> - Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto	22
Art. 12- <i>quinquies</i> - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi	23
Art. 12- <i>sexies</i> - Cedibilità dei crediti IVA trimestrali	24
Art. 12- <i>septies</i> - Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.....	25
Art. 12- <i>octies</i> - Tenuta della contabilità in forma meccanizzata	25
Art. 12- <i>novies</i> - Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche	26
Art. 15- Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali	26
Art. 16- <i>bis</i> - Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione	28
Art. 19- <i>bis</i> - Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato.....	30
Art. 35 - Obblighi informativi erogazioni pubbliche	30
Art. 43 - Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore	32

Premessa

Il decreto 34/2019, cosiddetto “Decreto Crescita”, convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58, introduce *misure urgenti per la crescita economica, lo sviluppo del Paese e della tutela del made in Italy*.

L'esame del decreto, viste la complessità, l'eterogeneità e la moltitudine delle disposizioni ivi contenute, verrà trattato in due specifici documenti. In questa prima circolare, infatti, seguendo la lettera della normativa, sono commentati gli interventi fiscali, amministrativi, contabili, di contraddittorio e contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, imposte locali, premi INAIL e semplificazione degli adempimenti per la gestione degli Enti del terzo settore. Nella seconda, invece, di prossima pubblicazione, saranno esaminati gli incentivi e le agevolazioni degli investimenti per gli operatori economici.

Art. 1 - Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi

L'articolo ha **confermato la maggiorazione del 30% (c.d. super ammortamento), sugli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi (anche in *leasing*) realizzati dal 01/04/2019 fino al 31/12/2019**, ovvero entro il 30/06/2020, a condizione che entro il 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo totale. La norma, oltre ad **escludere dalla predetta maggiorazione gli acquisti delle autovetture**, prevede che **la maggiorazione del costo non si applichi sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro**.

L'art. 1, commi 91-97, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016), aveva introdotto per la prima volta, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, la possibilità di accrescere del 40% il costo di acquisto (anche in locazione finanziaria), riguardo le quote di ammortamento, di beni materiali strumentali nuovi acquisiti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, escludendo gli investimenti in beni con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e gli acquisti di fabbricati e costruzioni. La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio 2017) aveva prorogato tale agevolazione agli acquisti effettuati fino al 31/12/2017 ed a quelli al 30/06/2018 nel rispetto di particolari condizioni. L'art. 1, comma 29 L. 27 dicembre 2017, n. 205, aveva nuovamente prorogato quanto disposto in precedenza, ampliando agli acquisti effettuati entro il 31/12/2018, con una riduzione della maggiorazione al 30%.

L'articolo in commento lascia invariato quanto previsto in precedenza dalle disposizioni di cui al predetto art. 1, commi 93-97, L. n. 208/2015.

Art. 2 - Revisione mini-IRES

L'articolo riscrive completamente le disposizioni riguardanti la mini-IRES abrogando con il **comma 9** quanto disposto dall'art. 1, commi 28-34, L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevedeva l'applicazione di un'aliquota IRES agevolata al 15% per le imprese con incremento del livello occupazionale e di nuovi investimenti.

Il **comma 1** prevede, che il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'art. 73, c. 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli **utili d'esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento del patrimonio netto, è assoggettato ad aliquota IRES così ridotta:**

- 22,5% per anno d'imposta 2019;
- 21,5% per anno d'imposta 2020;
- 21% per anno d'imposta 2021;
- 20,5% per anno d'imposta 2022;
- 20% per anno d'imposta 2023 e seguenti.

Il **comma 2** definisce le riserve di utili non disponibili e l'incremento di patrimonio netto, in particolare:

- a) si considerano **riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 c.c.**, in quanto derivanti da processi valutativi quali, a titolo di esempio, la riserva utili su cambi, la riserva da valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto, le riserve da rivalutazioni straordinarie di beni e le riserve da *fair value* costituite ai sensi del D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. Inoltre, la norma definisce rilevanti gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
- b) per **incremento di patrimonio netto** si intende la differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, con esclusione del risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d'imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

Per garantire l'effettivo reimpiego degli utili accantonati a riserva, il **comma 3** stabilisce che la parte degli utili accantonati a riserva agevolabile eccedente l'ammontare del reddito netto dichiarato può essere computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

I **commi 4 e 5** recano norme di coordinamento per le imprese che aderiscono al **consolidato nazionale o mondiale o alla trasparenza fiscale**. Nello specifico il comma 4 riguarda le società e gli enti che partecipano al consolidato nazionale di cui agli artt. 117 e 129 o mondiale artt. 130 e 142 del TUIR, disponendo che il reddito al quale si applica l'aliquota ridotta è determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato e utilizzato dalla società o ente controllante, fino a concorrenza della parte del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Per le società che hanno aderito al regime della trasparenza fiscale (art. 115 del TUIR), ovvero per chi ha optato per l'imputazione del reddito direttamente ai soci, il **comma 5** dispone che il reddito agevolabile è determinato dalla società e attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

Secondo quanto previsto dal **comma 6**, le disposizioni di cui sopra sono applicabili, oltre che alle società di capitali ed enti, **anche al reddito delle persone fisiche e società di persone in regime di contabilità ordinaria** e sono cumulabili, così come indicato dal **comma 7**, con altri benefici eventualmente spettanti, fatta eccezione per quelli che determinano il reddito in maniera forfetaria e degli enti del terzo settore che godono della riduzione a metà dell'IRES (ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601).

Il **comma 8** rinvia a un decreto del MEF che prevede l'adozione di disposizioni attuative, precisando che detto decreto dovrà essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Art. 3 - Maggiorazione della deducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte sui redditi

La norma novella l'art. 14, comma 1, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che prevedeva una **parziale deducibilità** dell'imposta municipale propria (IMU), sia dalle imposte erariali sui redditi che dall'imposta regionale sulle attività produttive.

Il nuovo testo del primo periodo del predetto art. 14 ora recita:

“L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni”.

Si ricorda che **la percentuale di deducibilità era stata già elevata dal 20% al 40% dall'art. 1, comma 12, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019)**. Il **comma 2** rende interamente deducibile l'IMU pagata sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa e da lavoro autonomo a partire dall'esercizio 2023.

La deducibilità **IMU** viene incrementata in maniera progressiva come riportato di seguito:

- 50% per il periodo d'imposta 2019;
- 60% per il periodo d'imposta 2020 e 2021;
- 70% per il periodo d'imposta 2022;
- 100% (**totale deducibilità**) a regime dal periodo d'imposta 2023.

Art. 3-bis - Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni

Il **comma 1** dispone la **soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga/risoluzione del regime della cedolare secca** e delle relative sanzioni inizialmente previste dall'art. 3 comma 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Il **comma 3** prevede la **soppressione della distribuzione gratuita dei modelli cartacei** necessari alla redazione delle dichiarazioni annualmente presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili prevista dall'art. 1, comma 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Art. 3-ter - Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili

I **commi 1 e 2** modificano il **termine per la presentazione della dichiarazione IMU e TASI posticipandolo dal 30 giugno al 31 dicembre** dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La normativa novellata è la seguente:

- l'art. 13, comma 12-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (dichiarazione IMU);
- l'art. 1, comma 684, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (dichiarazione TASI).

Art. 3-quater - Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso

L'**articolo** elimina gli **obblighi dichiarativi** relativi al **possesso dei requisiti** per fruire delle **agevolazioni IMU e TASI** per gli **immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado**, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in **locazione a canone concordato**.

In particolare, il **comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 13, comma 3, lettera *Oa*) del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede la riduzione al **50%** della **base**

imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, ivi compreso il coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori. **L'agevolazione spetta qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale, il contratto registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.** Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Con la novella **il soggetto passivo non ha più l'obbligo** di attestare o comunicare il possesso dei requisiti attraverso la **dichiarazione IMU.**

La **lettera b) del comma 1**, aggiunge un periodo al **comma 6-bis** del sopra richiamato articolo 13, **riducendo al 75% l'IMU sugli immobili locati a canone concordato** (di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431). Anche in questo caso **il soggetto è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione, nonché da qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo.**

Analoga riduzione è prevista per la TASI così come specificamente disposta dall'articolo 1, comma 678 della legge n. 147/2013 (Stabilità 2014), come modificato dall'articolo 1, comma 53 della L. 208/2015 (Stabilità 2016).

Art. 3-quinquies - Redditi fondiari percepiti

Per i contratti stipulati **dal 1° gennaio 2020** si introduce la possibilità di **detassare i canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti anche senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto.** Sarà sufficiente provare la mancata corresponsione in un momento antecedente mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità.

Pertanto il *dies a quo* sarà individuato, rispettivamente, nella data di notifica dell'intimazione di sfratto ovvero del ricorso per ingiunzione di pagamento con il decreto ingiuntivo. Potendo scegliere la strada da percorrere, il contribuente sarà senz'altro più celere nella prima ipotesi non dovendo attendere i tempi di emissione del decreto ingiuntivo.

I contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019 soggiacciono all'attuale regola che prevede il riconoscimento di un credito di imposta pari all'ammontare delle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti ed accertati nel procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

Art. 3-sexies - Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023

Viene esteso con decorrenza dal 2023, con esclusione dell'anno 2022, un **meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**.

Inoltre, si sopprimono alcune recenti modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019), tra le quali il rapporto tra gli indennizzi corrisposti dall'INAIL e il risarcimento ulteriore del danno (anche biologico differenziale) e le azioni di regresso o di surrogazione da parte dell'INAIL verso il datore di lavoro o l'impresa di assicurazione (in caso di veicoli a motore e natanti).

Le coperture finanziarie riducono, tra le altre cose, il *"Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani"*.

Art. 4 - Modifiche alla disciplina del Patent box

La norma **semplifica le procedure di fruizione della tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali (c.d. *patent-box*)**, consentendo ai contribuenti di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate.

Il **comma 1, primo periodo**, stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta 2019, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo *patent box* (articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015) possono scegliere in alternativa alla procedura prevista dall'articolo 31-ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate) di **determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile rimandando il relativo confronto con l'Amministrazione finanziaria a una successiva fase di controllo**.

Nell'opzione vanno indicate le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile. Per l'applicazione della norma è necessario

attendere il provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.

Per optare bisogna essere **titolari di reddito d'impresa** (ininfluente tipo di contabilità e titolo di utilizzo dei beni).

L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile e rinnovabile.

Il *Patent Box* **consente di escludere dal reddito il 50% dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni** (*software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili con esclusione dei marchi) **nonché le plusvalenze a seguito di loro cessione**, sempreché **il 90% del corrispettivo sia reinvestito.**

L' Agenzia delle Entrate è intervenuta sull'opzione relativa ai marchi d'impresa, inizialmente ammessi all'agevolazioni e poi esclusi, facendo salva la possibilità per coloro che avevano presentato l'opzione nei primi due periodi d'imposta dell'agevolazione (2015 e 2016), di detassare i marchi entro una data finestra temporale, che si chiuderà il 30 giugno 2021.

La procedura vigente prevede il beneficio dell'esclusione sulla base di un apposito accordo (istanza di *ruling*) nel quale sono determinate, preventivamente ed in contraddittorio con il competente ufficio, le componenti positive e negative di reddito derivante dall'utilizzo dei beni sopradescritti.

Il **comma 1, secondo periodo**, stabilisce che i soggetti che esercitano l'opzione ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

Il **comma 2** dispone che in caso di rettifica del reddito da parte del contribuente, **non si applica la sanzione per infedele dichiarazione qualora lo stesso consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione** indicata nel provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate di cui al comma 1 **idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.**

Il **comma 3** **obbliga il contribuente, che detiene la documentazione** di cui al comma 1, a **darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria** nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni dell'articolo in esame **si applicano anche in caso di attivazione della procedura ordinaria** basata sull'accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate (articolo 31-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) se non è stato concluso il relativo accordo o se l'Agenzia delle Entrate ha espressamente accettato di rinunciare alla procedura.

Il **comma 5** conferma la possibilità per tutti i contribuenti di poter applicare le disposizioni previste al comma 2, ovvero di potersi sottrarre a sanzione in caso di rettifica, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) con indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione.

Tale dichiarazione integrativa deve essere presentata comunque prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime agevolativo in commento.

Il **comma 6** afferma che **l'assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea non consente di applicare le condizioni agevolative di cui al comma 5**, bensì l'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione sia per le imposte sui redditi che per l'IRAP.

Art. 4-bis - Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi

L'articolo, con l'obiettivo di dare attuazione all' art. 6, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), reca una norma di **semplificazione del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e una proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni** in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive.

Il **comma 1** inserisce il nuovo comma 3-*bis* all'articolo 36-*ter*, D.P.R. 600 del 1973, vietando all'Amministrazione Finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, come ad esempio i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Eventuali richieste documentali effettuate dall'amministrazione per dati già in proprio possesso saranno considerate inefficaci.

La richiesta potrà essere effettuata solamente per verificare la sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe, ovvero elementi di informazione in possesso

dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.

La norma ricalca un principio già presente nell'ordinamento e quanto previsto dall'art. 18, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241 che prevede espressamente: *“i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”*.

Il **comma 2** prevede lo spostamento del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive delle persone fisiche e giuridiche individuate dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998.

In particolare la lettera a) prevede che le persone fisiche e le società o le associazioni, come le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, devono presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, mentre la lettera b) che si rivolge ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, prevede che gli stessi soggetti saranno tenuti a presentare la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Art. 4-ter - Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni

La norma modifica l'art. 3, D.P.R. n. 322 del 1998 semplificando il sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica.

L'innovazione, contenuta nel **comma 1 lettera b)**, prevede che:

- il contribuente/sostituto d'imposta (cliente del singolo professionista, studio associato o STP) possa **conferire all'intermediario un unico incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni**;
- l'intermediario a sua volta sia tenuto a rilasciare al proprio cliente un impegno unico a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni, anche se da questi non richiesto;
- **l'impegno cumulativo possa essere contenuto nell'incarico professionale** sottoscritto dal contribuente a patto che siano indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto intermediario si

- impegna a trasmettere in via telematica alla Agenzia delle Entrate i dati in esse contenuti;
- la durata dell'impegno si presuma coincidente con la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.

La **lettera a), del comma 1**, stabilisce che, per i soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, **l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni su cui è stato rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere costituisce grave irregolarità e pertanto è causa di revoca dell'abilitazione.**

In tal senso già il comma 4 dell'art. 3, D.P.R. n. 322 del 1998 prevede che l'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

Art. 4-quater - Semplificazioni in materia di versamento unitario

L'articolo, da una parte, amplia la possibilità di versare le tasse sulle concessioni governative e le tasse scolastiche attraverso il modello unificato F24 e, dall'altra, semplifica la procedura di versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.

L'estensione all'utilizzo del modello F24 per il versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche è prevista dal **comma 1**, mentre il **comma 2** stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione ed è pertanto applicabile a decorrere dal 2020.

Il **comma 3** interviene per semplificare alcuni adempimenti per amministrazioni dello Stato ed enti pubblici che attualmente effettuano i pagamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF tramite:

- a) versamento diretto sulle apposite contabilità speciali intestate alle Regioni;
- b) modello “F24 enti pubblici”, se dispongono di un conto aperto presso la Banca d’Italia;
- c) bollettino di conto corrente postale (CCP).

Tali enti attualmente all’interno del modello F24 non possono includervi l’IRAP e l’addizionale regionale all’IRPEF, in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 4 e 6, del decreto interministeriale n. 421 del 1998, che prevedono espressamente l’utilizzo del bollettino di CCP.

Con il **comma 3** verrà sostituito il bollettino di CCP con il modello F24 (articoli 17 e ss., D.Lgs. n. 241/97), come modalità di versamento dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF.

Il **comma 4** semplifica la procedura di versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF, disponendo che verrà **effettuato dai sostituti d’imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento**.

A tal fine si precisa che un apposito decreto del MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, definirà le modalità per l’attuazione e per la ripartizione giornaliera, da parte dell’Agenzia delle Entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d’imposta a titolo di addizionale comunale all’IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali.

Art. 4-quinquies - Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale

Al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare la c.d. *compliance*, l’articolo 9-*bis*, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto l’istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, con decorrenza dall’esercizio d’imposta 2018.

La norma in commento introduce il **comma 4-*bis*** al predetto art. 9-*bis*, D.L. 50/2017, prevedendo **per i contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA, l’esclusione dell’indicazione, a tali fini, dei dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi**. A titolo di esempio, si pensi al quadro G relativo ai dati contabili già contenuti

all'interno del modello Redditi e che pertanto non dovranno più essere riportati negli ISA.

L'ultimo periodo del nuovo comma 4-*bis* posticipa **l'applicazione delle predette disposizioni al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.**

Art. 4-*sexies* - Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) è stata introdotta dall'art. 4, D.Lgs. 31/03/1998, n. 109, oggi disciplinata dall'art. 10, D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, mediante successive abrogazioni, quale strumento informativo della situazione individuale e familiare del cittadino. Infatti, essa contiene **i dati anagrafici, patrimoniali e reddituali** da comunicare contestualmente alla domanda di prestazione sociale. Il presente articolo disciplina l'efficacia della Dichiarazione Sostitutiva Unica ampliandone lo spazio temporale dal 31 agosto al 31 dicembre di ogni anno. L'ulteriore novità è rappresentata dall'attribuzione, in favore del richiedente la misura di sostegno sociale, di **un diritto potestativo**. Questi potrà scegliere di inserire nella Dichiarazione Sostitutiva Unica i dati reddituali e patrimoniali dell'anno anteriore a quello della domanda ovvero dell'anno che lo precede optando, ovviamente, per l'annualità più conveniente. Le suddette novelle sono contenute nel nuovo **art. 10, comma 4, D. Lgs. 15/09/2017, n. 147.**

Art. 4-*septies* - Conoscenza degli atti e semplificazione

Il legislatore è intervenuto sullo Statuto del Contribuente, tramite la modifica dell'**art. 6, comma 3, legge 27/07/2000, n. 212**, attribuendo l'onere di un *facere* all'Amministrazione finanziaria che è tenuta a fornire al contribuente i modelli delle dichiarazioni fiscali, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa almeno 60 giorni prima della scadenza dell'adempimento domandato. Purtroppo, occorre evidenziare come tale *dictum* non sia assistito da alcuna sanzione. In forza di ciò, qualora l'Agenzia delle Entrate non rispettasse l'anzidetto termine dilatorio, il contribuente non potrebbe eccepire alcunché in sede giudiziale nonostante detto inadempimento. Mediante l'inserimento dell'**art. 6, comma 3-*bis***, è stato enfatizzato il principio della chiarezza declinato nel senso della comprensibilità dei modelli e delle istruzioni anche in favore di coloro che non sono dotati di conoscenze in materia tributaria. Stesso dicasi per l'enunciata tensione verso la riduzione e la semplificazione degli adempimenti tributari. Trattasi di mere norme programmatiche, le quali non sembrano avere una incidenza immediata sulla vita del contribuente.

Art. 4-*octies* - Obbligo di invito al contraddittorio

L'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'**art. 5, comma 1, D.Lgs. 19/06/1997, n. 218**, invia al contribuente una convocazione, sotto forma di invito, che contiene l'evidenza dei periodi di imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo del tentativo di definizione mediante l'accertamento con adesione, le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni, interessi e i motivi. La novella, contenuta nel nuovo **art. 5, comma 3-bis**, D.Lgs. n. 218/1997, ha introdotto una proroga di centoventi giorni del termine decadenziale di notifica dell'atto impositivo nel caso in cui tra la data di convocazione e quella di decadenza intercorrano meno di novanta giorni. Una ulteriore novità è rappresentata, mediante l'inserimento dell'**art. 5-ter, comma 1** dello stesso decreto legislativo, dalla **obbligatorietà della notifica dell'invito a comparire** nei casi in cui non sia stata consegnata la copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di accertamento. L'**art. 5-ter, comma 2**, esclude espressamente dal perimetro di applicazione del superiore obbligo gli avvisi di accertamento parziale *ex art. 41-bis*, D.P.R. 29/09/1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale *ex art. 54*, commi 3 e 4, D.P.R. 26/10/1972, n. 633. Il nuovo **5-ter, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997**, amplia il contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento, nel caso di mancata adesione, mediante l'inserimento dei chiarimenti forniti dal contribuente e dei documenti da quest'ultimo prodotti in contraddittorio. Dubbi sorgono in ordine alla portata della superiore previsione poiché essa non è assistita da alcuna sanzione. In altri termini, la violazione del suddetto onere motivazionale non appare rilevante ai fini della validità dell'atto di accertamento. Costituiscono eccezione, rispetto al doveroso invio dell'invito a comparire, la motivata urgenza ed il fondato pericolo per la riscossione che autorizzano l'amministrazione finanziaria a notificare l'avviso di accertamento senza alcuna interlocuzione con il contribuente *ex art. 5-ter, comma 4*. La violazione del previo invito al contraddittorio mediante invito è sanzionata attraverso l'**invalidità dell'accertamento**. Tale previsione risulta carente poiché non individua se l'illecito imputabile all'amministrazione finanziaria sia declinato in termini di nullità ovvero di annullamento, lasciando all'interprete il dubbio circa la disciplina applicabile a detta invalidità. Ma v'è di più. La mentovata sanzione sarà applicabile solo se, a seguito di impugnazione in sede giudiziale, il contribuente potrà provare i fatti e le ragioni giuridiche che avrebbe potuto far valere ove il contraddittorio fosse stato attivato. La norma, così come formulata, appare **priva di utilità** poiché se il contribuente in sede processuale riuscirà ad assolvere il proprio onere probatorio è evidente che l'esito della controversia sarà a lui favorevole. In caso di omesso ricevimento dell'invito al contraddittorio, il contribuente potrà accedere alla previsione dell'accertamento con adesione per recuperare in questa sede un momento di confronto con gli uffici finanziari. Infine occorre evidenziare come le superiori novelle si applicheranno agli **avvisi emessi a partire dal**

01/07/2020. Per “data di emissione” appare lecito intendere la data di notifica degli stessi.

[Art. 4-novies - Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione](#)

Il presente articolo dirime la *vexata quaestio* della difesa tecnica dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. In particolare, si sono registrati diversi pronunciamenti giurisprudenziali (Cass. Civ. Sez. V, Ord., 09/11/2018, n. 28741; Cass. Civ. Sez. V, Ord., 24/01/2019, n. 1992) contrari alla difendibilità dell'Agenzia ad opera degli avvocati del libero foro innanzi alle commissioni tributarie. In particolare, il giudice ha richiesto, ai fini della validità dell'alternativa difesa tecnica, di allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale, contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso. Il nuovo dettame normativo sancisce che **l'art. 1, comma 8, D.L. 22/10/2016, n. 193**, convertito con modifiche dalla legge 01/12/2016, n. 225, va interpretato nel senso che **l'Agenzia delle Entrate-Riscossione**, al di fuori dei casi di obbligatoria assistenza tecnica da parte dell'Avvocatura di Stato, **può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno ovvero di legali del libero foro.**

[Art. 4-decies - Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale](#)

Il presente precetto dispone l'inserimento dell'art. **13-bis, D. Lgs. 18/12/1997, n. 472**, e contiene una norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento operoso. Mediante detta aggiunta, il contribuente ha il diritto di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di **versamento frazionato** entro i tempi prescritti. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento. Gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo e la riduzione è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nell'ipotesi di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente può operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, ovvero per il versamento complessivo, **applicando in tal caso alla sanzione la**

riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata. La prassi, vedi da ultimo la **circolare dell’Agenzia delle Entrate, 12/10/2016, n. 42/E**, ha fornito chiarimenti sulla determinazione della sanzione in misura ridotta, ove il ricorso al ravvedimento avvenga successivamente al tardivo versamento del tributo. Sebbene l’istituto del ravvedimento si perfezioni, anche parzialmente, solo all’esito di un procedimento complesso, consistente sia nella regolarizzazione del comportamento (pagamento del tributo), sia nel versamento delle sanzioni e degli interessi, non è necessario che ciò avvenga in un unico momento, potendo il versamento della sanzione ridotta essere successivo a quello del tributo e/o degli interessi.

Art. 5 - Rientro dei cervelli

La norma novella **l’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147**, rubricato *“regime speciale per lavoratori impatriati”*. Per approfondire l’argomento si rimanda al commento e alle simulazioni di calcolo dell’approfondimento di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 30 maggio 2019.

Rispetto al contenuto del predetto approfondimento si segnala che in sede di conversione in legge del decreto in commento all’art. 5 sono stati aggiunti **i commi 5-quater e 5-quinquies**.

Il comma 5-quater, in deroga alla disciplina agevolativa, sottopone **il reddito degli sportivi professionisti impatriati ad una detassazione ridotta al 50%** in luogo di quella ordinaria del 70%. Inoltre, per tali soggetti **vengono escluse le ulteriori agevolazioni**, previste per gli impatriati, nel caso di:

- trasferimento della residenza nelle otto regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) ai sensi del comma 5-bis, art. 16, D.Lgs. 147/2015;
- almeno tre figli minorenni o a carico ai sensi del comma 3-bis, art. 16, D.Lgs. 147/2015.

Il comma 5-quinquies subordina l’applicazione del regime fiscale degli sportivi professionisti impatriati, di cui al comma 5-quater, all’**applicazione di un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile**. Le entrate derivanti dal predetto contributo sono versate in apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, allo scopo di potenziare i settori giovanili. L’individuazione delle relative modalità di attuazione, saranno affidate ad un DPCM, su proposta dell’Autorità di Governo delegata per lo Sport di concerto con il MEF.

Art. 6 - Modifiche al regime dei forfetari

La norma in esame modifica la disciplina relativa al datore di lavoro forfetario quale sostituto d’imposta.

Il **comma 1** modifica l'articolo 1, comma 69, L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Bilancio 2015) **obbligando il datore di lavoro forfetario ad effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600 del 1973.

Sulla base di quanto stabilito dal comma 1, il **comma 2** prevede:

- una deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie (articolo 3, L. 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente), stabilendo che le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- che l'ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme già corrisposte precedentemente al 1° maggio 2019, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto e pertanto dal mese di agosto 2019, in tre rate mensili di uguale importo.

Anche ai contribuenti che dal 2020 rientreranno nel nuovo regime di *flat tax* (in caso di ricavi/compensi da 65.001 a 100.000 euro) si applica il predetto obbligo di effettuazione delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973.

Nulla cambia rispetto al passato per le ritenute relative ai redditi di lavoro autonomo.

Art. 6-bis - Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario

La norma novella l'articolo 1, comma 73, legge n. 190/2014 relativamente agli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario contenuti nel quadro RS (RS371, RS372 e RS373) del modello Redditi Persone Fisiche 2019: a partire dalla data di approvazione dei modelli relativi alle dichiarazioni dei redditi, **tali oneri informativi non dovranno comprendere dati ed informazioni già presenti, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate**, ovvero che siano da comunicare o dichiarare alla stessa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

Art. 7 - Incentivi per la valorizzazione edilizia

L'articolo introduce un regime di tassazione agevolata per incentivare gli interventi su vecchi edifici, allo scopo di conseguire classi energetiche elevate nel rispetto delle norme antisismiche.

Il **comma 1**, primo periodo, prevede fino al 31 dicembre 2021, **l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna**, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che entro i successivi dieci anni provvedono:

- alla **demolizione e ricostruzione degli stessi**, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione oppure, per effetto delle modifiche apportate dalla Camera, **agli interventi di manutenzione straordinaria**, di restauro e di risanamento conservativo, nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dal TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettere da b) a d));
- **all'alienazione degli stessi**.

L'agevolazione opera anche in caso di:

- operazioni esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633 del 1972;
- successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.

Per accedere alla tassazione agevolata, i predetti interventi devono essere conformi alla normativa antisismica e permettere il conseguimento della classe energetica A o B o alla classe NZEB - *Near Zero Energy Building* (di cui al decreto interministeriale 19 giugno 2017).

La norma pertanto, al fine di favorire trasferimenti di fabbricati da sottoporre ad interventi di recupero, introduce un incentivo fiscale rispetto all'attuale regime: l'importo complessivo del trasferimento è di 600 euro in luogo dell'applicazione dell'imposta di registro dei trasferimenti immobiliari pari al 9% del valore dell'immobile dichiarato, più ipotecarie e catastali complessivamente pari a 100 euro.

In caso di mancato rispetto delle predette condizioni d'accesso all'agevolazione, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte oltre ai relativi interessi di mora.

Art. 7-bis - Esenzione TASI per gli immobili costruiti e destinati alla vendita

L'articolo, **a decorrere dal 1° gennaio 2021, esenta dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Si ricorda che attualmente i predetti fabbricati sono esenti da IMU ma soggetti a TASI con un'aliquota ridotta dell'1 per mille. I comuni possono azzerare o aumentare l'aliquota fino a un massimo del 2,5 per mille.

Art. 8 - Sisma bonus

La norma **estende le detrazioni** previste dall'articolo 16, comma 1-*septies*, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, anche agli **immobili, situati nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3**. In precedenza il beneficio era riservato ai soli immobili situati nelle zone classificate a rischio sismico 1.

In particolare, si fa riferimento agli interventi di **rafforzamento antisismico di demolizione e ricostruzione di interi edifici anche con variazione volumetrica**, rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, a condizione che provvedano, entro 18 mesi dal termine lavori, all'alienazione dell'immobile.

La detrazione è pari al 75% o all'85%, a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a uno o due classi, del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare per un importo di spesa massimo di 96.000 euro e spetta all'acquirente delle singole unità immobiliari. In alternativa alla detrazione, il contribuente può optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di questi alla successiva cessione del credito. Il credito non può essere ceduto agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.

Il beneficio della detrazione è ripartito in cinque quote annuali di pari importo e riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Art. 10 - Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

Il **comma 1**, inserisce all'articolo 14, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 il comma 3.1 concedendo la possibilità, per il soggetto che sostiene le spese per gli **interventi di efficienza energetica** di ricevere, **in luogo dell'utilizzo della detrazione**, un **contributo anticipato dal fornitore** che ha effettuato l'intervento, sotto forma di **sconto sul corrispettivo spettante**. Il fornitore **recupererà tale sconto esclusivamente** sotto forma di **credito d'imposta**, di pari ammontare, **in compensazione**, in cinque quote annuali di pari importo, senza applicazione dei limiti di compensazione.

I fornitori, a loro volta, hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, senza che questi possano cederlo ad altri, mentre

non possono cedere il credito agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari.

Il **comma 2** inserisce altresì all'articolo 16, D.L. n. 63/2013 il comma 1-*octies* che introduce una disciplina per il contributo anticipato dal fornitore, analoga a quella descritta al comma 1 in materia di interventi di efficienza energetica, anche per gli **interventi di adozione di misure antisismiche**.

Il **comma 3**, rimanda la definizione delle modalità attuative ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il predetto provvedimento dovrà definire anche le modalità di **esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore**.

Art. 12 - Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino

L'articolo in esame prevede **l'estensione dell'obbligo di fatturazione in modalità elettronica anche ai rapporti commerciali tra operatori italiani e sammarinesi**. Le modalità di attuazione sono demandate a un decreto del MEF in base ad accordi con la Repubblica di San Marino, secondo quanto previsto dall'art. 71, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino.

Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra soggetti giuridici privati previsti da specifiche disposizioni di legge, quali:

- regime forfetario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014);
- regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011);
- regime speciale degli agricoltori (art. 34, comma 6, D.P.R. 633/72);
- le associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Infine, l'ultimo periodo del comma 1 stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 12-ter - Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura

L'articolo 11, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ha modificato la disciplina della fatturazione delle operazioni di cui all'articolo 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Il comma 1, lettera a) del predetto articolo, inserisce tra le indicazioni che devono essere contenute nella fattura la data di effettuazione dell'operazione ex articolo 6, D.P.R. n. 633/1972, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura. **La ratio del nuovo obbligo di indicazione della data di effettuazione dell'operazione consiste nell'individuare espressamente un riferimento temporale all'interno della fattura** per il computo del nuovo termine di emissione di cui alla successiva lettera b).

La citata lettera b) dispone: *“la fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6”*. La fattura elettronica, pertanto, si considera emessa se risulta trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione ex articolo 6, D.P.R. n. 633/1972.

La novella in esame allunga il termine per l'emissione della fattura a 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione. Si precisa che il predetto termine riguarda tutte le fatture, sia analogiche che quelle elettroniche veicolate tramite Sdl.

In un'ottica di semplificazione, l'Agenzia delle Entrate con la **circolare 17 giugno 2019, n. 14/E**, al paragrafo 3.1, afferma: *“In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo Sdl, quest'ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione”*.

Secondo la predetta circolare, ad esempio, a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” potrà essere:

- emessa (ossia generata e inviata allo Sdl) il medesimo giorno, cosicché “data dell'operazione” e “data di emissione” coincidano e il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);

- generata il giorno dell'operazione e trasmessa allo Sdl entro i 12 giorni successivi (in ipotesi il 10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data di effettuazione dell'operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019).

Art. 12-quater - Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto

L'articolo sostituisce il comma 1 dell'articolo 21-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, con l'intento di semplificare gli adempimenti previsti per il contribuente in materia di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA, stabilendo che i **contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio hanno la facoltà di effettuare anche la**

comunicazione relativa al quarto trimestre all'interno della dichiarazione annuale IVA.

La *ratio* è evitare al contribuente un doppio adempimento comunicativo/dichiarativo tra la comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA del quarto trimestre e la dichiarazione annuale IVA, senza incidere sui termini, né sui tempi di liquidazione e controllo e di versamento delle imposte.

[Art. 12-quinquies - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi](#)

Il **comma 1** sostituisce integralmente il predetto comma 6-ter dell'art. 2, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127. La nuova formulazione della norma dispone che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri dei commercianti al minuto e assimilati siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro dodici giorni dall'effettuazione della relativa operazione (di cui all'art. 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Inoltre, viene previsto che per il primo semestre di vigenza del predetto obbligo non si applichino le sanzioni previste dalla legge (art. 2, c. 6, D. Lgs. 127/2015), ove la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Si ricorda che l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti. Con il decreto MEF del 10/05/2019 sono stati previsti alcuni specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dai predetti obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il **comma 2** modifica la disciplina della c.d. "lotteria degli scontrini" che a seguito del rinvio operato dall'art. 18, D.L. n. 119/2018, entrerà in vigore dal 2020.

Con la novella si intende **incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici attraverso l'innalzamento della probabilità di vincita dei premi della lotteria scontrini**. Infatti la percentuale di aumento delle probabilità di vincita dal 20% al 100%, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante. Con tali modifiche, per le transazioni effettuate con carta di debito e credito, raddoppiano le possibilità di vincita alla lotteria scontrini.

Il **comma 3** rinvia al 30 settembre i versamenti delle imposte dirette, IRAP ed IVA, scadenti fra il 30 giugno ed il 30 settembre 2019, nei confronti dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale).

Il **comma 4** prevede che la proroga dei versamenti riguardanti i soggetti ISA è applicata anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, ai sensi della normativa in materia di redditi prodotti in forma associata (art. 5 TUIR), e di trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR).

L'Agenzia delle Entrate con **risoluzione n. 64 del 28/06/2019** conferma che ricorrendo le condizioni individuate dal comma 3, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:

- applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Art. 12-sexies - Cedibilità dei crediti IVA trimestrali

La norma novella l'art. 5 c. 4-ter, D.L. 14/03/1988, n. 70 consentendo **la cessione a terzi del credito IVA anche trimestrale**, oltre che nell'ordinaria modalità annuale.

La cessione a terzi del credito IVA annuale, preventivamente chiesto a rimborso nel quadro VR della dichiarazione IVA, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio. Tale atto deve tra l'altro contenere l'esatta individuazione delle parti e dell'importo del credito ceduto (ris. 6 settembre 2006, n. 103).

Il cedente ha l'obbligo di notificare, ai sensi dell'art. 1264 c.c. e dell'art. 69 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, l'avvenuta cessione del credito.

Il **comma 2** stabilisce che la disposizione in esame si applica ai crediti chiesti a rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 12-septies - Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto

L'articolo modifica la disciplina delle **dichiarazioni d'intento** prevista dal D.L. 29 dicembre 1983, n. 746 in materia di IVA, stabilendo che a partire **dal periodo d'imposta 2020 l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta** risulti da apposita **dichiarazione** redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, trasmessa alla stessa per via telematica, la quale rilascia il protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali dati l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento e delle ricevute di presentazione.

Il **comma 2**, interviene sulle **sanzioni** comminate al cedente o al prestatore che effettuano cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione. La sanzione amministrativa è la medesima attualmente prevista per chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento, e va **dal 100% al 200% dell'imposta**. Il cedente o il prestatore che effettua cessioni o prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, deve riscontrare telematicamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate l'avvenuta presentazione prima di effettuare le operazioni stesse.

Il **comma 3** demanda la definizione delle modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla pubblicazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Art. 12-octies - Tenuta della contabilità in forma meccanizzata

L'articolo prevede che sia esteso anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, **l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo ispettivo**

procedente, attualmente previsto per i soli registri IVA (art. 7 c. 4-*quater*, D.L. 10/06/1994, n. 357).

Art. 12-*novies* - Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del decreto del MEF del 17 giugno 2014, le fatture elettroniche devono riportare una **specificata annotazione nel caso in cui sia obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo**. In base alle disposizioni del predetto comma 2, il versamento dell'imposta di bollo dovuta su tali fatture è effettuato con cadenza trimestrale, **entro il giorno 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre** in cui sono state emesse le fatture stesse.

Il **comma 1**, primo periodo, dell'articolo in commento, prevede che l'Agenzia delle Entrate, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, possa integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul SdI. Il secondo periodo stabilisce che nei casi residuali in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Testo Unico sull'imposta di bollo).

Il terzo periodo del comma 1 prevede l'applicazione della sanzione del 30% di cui all'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle Entrate.

L'integrazione automatica della fattura con procedure automatizzate da parte dell'Agenzia, si applica alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il SdI, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al terzo periodo del comma 1.

Infine, con decreto del MEF saranno adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 15- Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

L'articolo concede la possibilità a regioni, province, città metropolitane e comuni di aderire, previa apposita delibera, alla definizione agevolata delle entrate non riscosse, oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari alla riscossione.

La norma riprende il testo dell'articolo 6-*ter*, D.L. n. 193/2016 e dell'articolo 1, comma 11-*quater*, D.L. n. 148/2017 con la differenza di poter definire anche i carichi affidati ai concessionari privati o gestiti direttamente dall'ente impositore.

Per aderire gli enti avevano l'obbligo di deliberare l'adesione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 1° luglio 2019) e darne comunicazione sul proprio sito istituzionale entro i successivi 30 giorni (31 luglio 2019).

I tributi oggetto della definizione agevolata riguardano **l'ICI/ IMU, TASI, TARI, le altre imposte locali. Il comma 5**, richiama l'applicazione delle esclusioni dalla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione di cui all'art. 3, commi 16 e 17, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ovvero:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999);
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Ai sensi del predetto comma 17, D.L. 119/2018 per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada la definizione si applica limitatamente agli interessi, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute (ai sensi dell'articolo 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689).

Ai sensi del **comma 2**, il provvedimento con cui è disposta la definizione agevolata deve contemplare i seguenti aspetti:

- 1) il numero di rate e la relativa scadenza, che non potrà superare la data del 30 settembre 2021;
- 2) le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di aderire alla definizione agevolata;
- 3) il termine entro cui l'interessato è tenuto ad avanzare detta istanza, nonché stabilire che detta istanza debba contenere il riferimento al numero di rate con cui si intende articolare il pagamento; la sussistenza di eventuali giudizi riguardanti i debiti interessati dalla definizione agevolata; la dichiarazione con cui il debitore assume impegno di rinuncia ai giudizi in essere;
- 4) il termine entro cui l'ente impositore o il concessionario della riscossione sono tenuti a fornire riscontro all'istanza del debitore, comunicando a quest'ultimo l'ammontare complessivo delle entrate non riscosse al netto dei benefici riconosciuti dall'articolo in esame (cioè al netto delle sanzioni precedentemente applicate), l'ammontare di ciascuna rata e la scadenza delle stesse.

La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, ai sensi del **comma 3**, **sospende i termini di prescrizione e decadenza** per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza (**comma 4**). I versamenti eventualmente già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Il **comma 6** prevede espressamente l'applicazione delle disposizioni delle predette disposizioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità e compatibilmente con le forme e le condizioni speciali dei rispettivi statuti.

Art. 16-bis - Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione

I commi 1 e 2 riaprono al 31 luglio 2019 i termini per aderire:

- **alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione** tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 (**comma 1**);
- **al saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche** in difficoltà economica (ISEE fino a 20.000 euro o sottoposti alla procedura di liquidazione per sovraindebitamento di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3) affidati agli agenti della riscossione tra il **1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 (comma 2)**.

Per l'approfondimento delle discipline di cui alla c.d. rottamazione *ter* di cui all'art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ed al c.d. saldo e stralcio di cui ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, si rimanda alla consultazione delle circolari n. 1 e n. 2 del 2019 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

La norma prevede le **seguenti deroghe** rispetto alla disciplina della rottamazione *ter*:

- 1) in caso di esercizio della facoltà di accedere alla rottamazione, la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019;
- 2) il pagamento delle somme dovute (capitale, interessi legali e aggio per l'agente della riscossione, con l'esclusione di sanzioni e interessi di mora) è effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima

delle quali, di importo pari al 20% delle somme dovute entro il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020;

- 3) l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall'Agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019;
- 4) alla data del 30 novembre 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione sono automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni, ai sensi della disciplina generale sulla rateizzazione dei debiti tributari (articolo 19, D.P.R. n. 602/1973);
- 5) i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, possono essere definite in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20%, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni del presente articolo:

- si applicano alle dichiarazioni tardive, presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame;
- non si applicano ai carichi affidati agli agenti della riscossione a titolo di risorse proprie tradizionali UE, ai sensi dell'articolo 5, D.L. n. 119/2018, ovvero quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l'IVA sulle importazioni.

Si ricorda che per effetto dell'istanza di definizione agevolata:

- sono sospese tutte le procedure esecutive e cautelari, salvo solo i pignoramenti per i quali si è già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il contribuente può ottenere il DURC.

La definizione agevolata si perfeziona solo con il pagamento integrale di tutte le rate del piano di rientro ed è consentita una tolleranza **massima di**

cinque giorni di ritardo. Se si decade dalla procedura, **si ripristina il debito originario**, al netto ovviamente degli importi pagati, e inoltre le somme residue **non possono più essere rateizzate.**

La dichiarazione di adesione deve essere presentata tramite il Modello DA-2018-R.

Art. 19-bis - Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato

L'articolo reca un'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 5, quarto periodo, legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di proroga dei contratti di locazione a canone agevolato. **La predetta norma si interpreta nel senso che in mancanza della comunicazione per rinuncia del rinnovo del contratto, da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.**

Il terzo periodo del predetto comma 5 prevede che alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale comunicazione, il quarto periodo del comma 5 in questione dispone che il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

Si fa notare che l'interpretazione autentica interviene a chiarire una norma che negli anni ha generato un contrasto giurisprudenziale. A titolo di esempio con la sentenza del 28 giugno 2008, n. 4655, del Tribunale di Torino, si afferma che *"il rinnovo avviene automaticamente per un triennio"*. Per il Tribunale di Bologna (sentenza 7 settembre 2009, n. 3151), invece, *"il rinnovo è da intendersi per un quinquennio"*. Infine la Cassazione con la sentenza n. 16279 del 2016 ha definito la norma *"tutt'altro che un modello di chiarezza"*.

Art. 35 - Obblighi informativi erogazioni pubbliche

L'articolo sostituisce i commi dal 125 al 129 dell'art.1, legge 4 agosto 2017, n.124, modificando la disciplina sulla trasparenza delle **erogazioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni**, ora specificatamente individuate in quelle di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

oltre ai soggetti pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-*bis*, D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il nuovo comma 125 prevede a partire dall'esercizio finanziario 2018, per i soggetti individuati al successivo secondo periodo, **l'obbligo di pubblicare nei propri siti *internet* o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura**, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni come sopra individuate.

I nuovi commi 125 e 125-*bis* individuano i seguenti **soggetti destinatari del predetto obbligo**:

- le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- le associazioni, le Onlus e le fondazioni;
- le cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- e le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, tutti entro il 30 giugno dell'anno successivo al ricevimento delle somme;
- i soggetti che esercitano le attività di impresa di cui all'articolo 2195 c.c. soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

I soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell'articolo 2435-*bis*, c.c. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa (micro imprese di cui all'art. 2435-*ter*, imprenditori individuali e società di persone) assolvono all'obbligo informativo di cui al comma 125 mediante **pubblicazione delle medesime informazioni e importi**, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

In caso di inadempienze in merito all'obbligo informativo sono previste le **sanzioni**, introdotte dal nuovo comma 125-*ter* a decorrere dal 1° gennaio 2020, **pari all'1% delle somme ricevute, con un minimo di 2.000 euro**. Ove non intervenga la pubblicazione nei 90 giorni successivi alla contestazione della violazione, e il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, il percettore sarà obbligato **all'integrale restituzione delle somme ricevute**.

Le somme di cui al comma 125-*ter* saranno versate in un apposito capitolo del bilancio dello Stato, e riassegnate alle amministrazioni competenti per le materie per cui erano state erogate, se i soggetti destinatari abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione; al contrario, ove tali obblighi non

siano stati rispettati, le somme stesse saranno versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Le somme considerate "aiuti di Stato" e aiuti "de minimis" già contenute nella sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato, non sono soggette all'obbligo informativo in commento.

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti il comma 127 dispone l'esclusione dai predetti obblighi informativi le erogazioni inferiori a 10.000 euro.

Art. 43 - Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore

L'articolo interviene in modo chiarificatore su alcune disposizioni di cui all'art. 1, legge 9 gennaio 2019, n. 3, che già regolavano gli **obblighi di trasparenza per i partiti ed i movimenti politici e per le fondazioni, le associazioni ed i comitati** che, in alcuni casi, sono equiparati ai partiti politici stessi.

Le principali modifiche, apportate dal **comma 1**, riguardano:

- 1) l'obbligo di comunicazione, anche tramite Pec, da effettuare entro il 30 marzo dell'anno successivo, da parte dei legali rappresentanti dei partiti politici iscritti al Registro nazionale, alla Presidenza della Camera dei Deputati per le erogazioni ricevute di importo unitario non superiore a 500 euro ma che complessivamente superano per l'anno tale limite;
- 2) l'equiparazione ai partiti e movimenti politici dei seguenti enti:
 - fondazioni, associazioni e comitati i cui organismi direttivi o di gestione sono determinati da partiti politici o composti da loro membri o da persone elette nei sei anni precedenti al Parlamento europeo, nazionale, in assemblee regionali, provinciale e nei comuni con più di 15.000 abitanti;
 - fondazioni, associazioni e comitati che erogano somme o forniscono prestazioni gratuite ai partiti, movimenti politici o componenti del governo di valore pari o superiore a 5.000 euro;

Sono esclusi dall'equiparazione di cui al punto 2) gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o che appartengono a confessioni religiose che hanno stipulato intese o accordi con lo Stato, mentre ne restano coinvolti gli enti che, per scelta o per mancanza dei requisiti, non sono iscritti al RUNTS.

Sono, inoltre, stabilite le modalità di pubblicità e annotazione delle somme ricevute, dai soggetti politici o equiparati agli stessi, per la trasmissione alla Presidenza della Camera dei Deputati che deve avvenire entro il secondo mese successivo al loro ricevimento. È inoltre prevista la sanzione

pecuniaria per le violazioni degli adempimenti precedenti che variano dal triplo al quintuplo delle somme non comunicate.

Il comma 4-bis interviene espressamente per **rinvviare al 30 giugno 2020** il termine, già stabilito al 2 agosto 2019, per **l'adeguamento degli statuti** delle Bande musicali, delle Onlus, delle Organizzazioni di volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Imprese sociali.

Dipartimento Scientifico
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
AREA ECONOMIA E FISCALITÀ

Hanno collaborato:
Sergio Giorgini – *coordinamento*
Crocifisso Baldari
Massimo Braghin
Paolo Cacciagrano
Rosario Cassarino
Marcello De Carolis
Dario Fiori
Riccardo Russo
Valentina Torresi